

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 23 marzo 2023 — PV / Commissione**(Causa C-640/20 P) ⁽¹⁾**

(Impugnazione – Funzione pubblica – Molestie psicologiche – Pareri medici – Assenze ingiustificate – Retribuzione – Statuto dei funzionari dell'Unione europea – Articolo 11 bis – Conflitto di interessi – Articolo 21 bis – Ordine manifestamente illegale – Articolo 23 – Rispetto delle leggi e dei regolamenti di polizia – Procedimento disciplinare – Revoca – Ritiro della revoca – Nuovo procedimento disciplinare – Nuova revoca)

(2023/C 173/02)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: PV (rappresentante: D. Birkenmaier, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente T.S. Bohr, B. Mongin e A.-C. Simon, successivamente T.S. Bohr e A.-C. Simon, agenti)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) PV è condannato a sopportare, oltre alle sue proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

⁽¹⁾ GU C 98 del 22.3.2021.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 23 marzo 2023 — Commissione europea / Repubblica ellenica**(Causa C-70/21) ⁽¹⁾**

[Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 2008/50/CE – Qualità dell'aria ambiente – Articolo 13, paragrafo 1 – Allegato XI – Superamento sistematico e continuato del valore limite giornaliero fissato per le microparticelle (PM₁₀) nell'agglomerato di Salonico (EL 0004) – Articolo 23, paragrafo 1 – Allegato XV – Periodo di superamento «il più breve possibile» – Misure appropriate]

(2023/C 173/03)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Konstantinidis e M. Noll-Ehlers, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentante: E. Skandalou, agente)

Dispositivo

1) La Repubblica ellenica,

- non avendo provveduto a che non fosse superato, in modo sistematico e continuato, il valore limite giornaliero fissato per il PM₁₀, dall'anno 2005 all'anno 2012 incluso, nel 2014 e poi nuovamente dall'anno 2017 all'anno 2019 incluso, nell'agglomerato di Salonicco (EL 0004), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'allegato XI della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, e
- non avendo adottato, a decorrere dall'11 giugno 2010, le misure appropriate per assicurare il rispetto del valore limite giornaliero fissato per il PM₁₀ nell'agglomerato di Salonicco (EL 0004), è venuta meno agli obblighi imposti dall'articolo 23, paragrafo 1, della suddetta direttiva, in combinato disposto con l'allegato XV della stessa, e in particolare all'obbligo di provvedere a che i piani per la qualità dell'aria stabiliscano misure appropriate affinché il periodo di superamento di tale valore limite sia il più breve possibile.

2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

(¹) GU C 128 del 12.4.2021.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 23 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Bamberg — Germania) — Procedimento penale a carico di MR

(Causa C-365/21 (¹), Generalstaatsanwaltschaft Bamberg (Riserva relativa al principio del ne bis in idem))

(Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen – Articolo 54 – Principio del ne bis in idem – Articolo 55, paragrafo 1, lettera b) – Eccezione all'applicazione del principio del ne bis in idem – Reato contro la sicurezza o contro altri interessi essenziali dello Stato membro – Articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Principio del ne bis in idem – Articolo 52, paragrafo 1 – Limitazioni apportate al principio del ne bis in idem – Compatibilità di una dichiarazione nazionale che prevede un'eccezione al principio del ne bis in idem – Organizzazione criminale – Reati contro il patrimonio)

(2023/C 173/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Bamberg

Parte nel procedimento penale principale

MR

con l'intervento di: Generalstaatsanwaltschaft Bamberg

Dispositivo

- 1) Dall'esame della prima questione non è emerso alcun elemento atto a inficiare la validità dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 ed entrata in vigore il 26 marzo 1995, alla luce dell'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- 2) L'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, in combinato disposto con l'articolo 50 e con l'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,